

L'Agenzia conferma l'impostazione nel provvedimento attuativo

Prelievo geolocalizzato

Per la digital tax conta dove è il telefonino

DI FRANCESCO SPURIO E
VINCENZO ZURZOLO

Webtax, il prelievo è geolocalizzato. L'Agenzia delle Entrate tira dritto e conferma la struttura della Digital Tax italiana: il provvedimento definitivo pubblicato il 15 gennaio 2021 ricalca la bozza della fase di consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 31 dicembre 2020.

Fatta eccezione per minime modifiche di forma, il provvedimento definitivo sembra, infatti, blindare tutti i punti cardine della Digital Tax tricolore che prenderà il via a partire dal 16 marzo 2021, termine (prorogato) per il versamento dell'imposta e per la presentazione del modello ad aprile dal decreto legge 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11/21 (si veda ItaliaOggi del 16/1/21).

Nel dettaglio, proprio la proroga dei termini - relativamente al primo anno di applicazione della norma - per il versamento dell'imposta (slittamento dal 16 febbraio al 16 marzo) e per la presentazione della relativa dichiarazione (slittamento dal 31 marzo al 30 aprile), rappresenta la novità principale rispetto alla bozza di provvedimento oggetto di

consultazione pubblica.

Il provvedimento definitivo, tuttavia, non contribuisce, come in molti speravano, a fare luce sulle aree grigie evidenziate dai commentatori nei contributi tecnici inviati all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della consultazione pubblica e per le quali sarebbe ragionevole aspettarsi una circolare interpretativa.

Resta confermato il principio della localizzazione dei dispositivi (smartphone o computer) utilizzati per fruizione dei contenuti digitali quale criterio cardine per la tassazione dei servizi digitali in Italia.

Secondo quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento definitivo, un ricavo (digitale) è imponibile se l'utente del servizio digitale è localizzato nel territorio dello Stato, valendo a questi fini «l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso» o «qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell'imposta che consenta la geolocalizzazione del dispositivo».

Vengono inoltre confermate sia le tipologie di servizi intercettati dalla Digital Tax italiana, sostanzialmente riconducibili a tre categorie principali: 1) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mira-

ta agli utenti della medesima interfaccia; 2) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; e 3) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale; sia i servizi esclusi dall'applicazione della norma, tra cui la fornitura diretta di beni e servizi, attraverso intermediazione digitale e direttamente attraverso il sito web del fornitore.

Restano inoltre immutate le soglie di rilevanza ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi della Digital Tax italiana, ovvero soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo i) realizzano a livello mondiale, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi non inferiori a euro 750 milioni; e ii) percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi da servizi digitali non inferiori a euro 5,5 milioni nel territorio dello Stato.

Vengono altresì confermati i criteri di calcolo della «percentuale rappresentativa dei servizi digitali relativa al territorio dello Stato», elemento

fondamentale ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare l'aliquota prevista del 3%.

Nella Digital Tax italiana, infatti, il totale dei ricavi imponibili sarà il prodotto di due componenti: a) il totale dei ricavi dei servizi digitali, ovunque realizzati; e b) la percentuale rappresentativa collegata al territorio dello Stato, definita in maniera diversa per le tre categorie di servizi digitali, ma in sostanza riconducibile alla fruizione dei servizi digitali da parte di utenti con dispositivi localizzati nel territorio dello Stato. Infine, l'Agenzia delle Entrate ha confermato gli obblighi contabili (rilevazione su base mensile delle informazioni sui ricavi imponibili e sugli elementi quantitativi ai fini del calcolo della percentuale rappresentativa collegata al territorio dello Stato) e dichiarativi (presentazione della dichiarazione annuale) a carico dei soggetti passivi dell'imposta.

—© Riproduzione riservata—

Il provvedimento
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

REGIMI FISCALI

Impatriati, contratto spartiacque

DI GIULIA PROVINO

Se il rapporto di lavoro non cambia, il regime speciale per gli impatriati non si applica. Non ci deve essere continuità di ruolo per accedere all'agevolazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 42 del 18/1/2021. Il caso riguarda arriva un cittadino italiano laureato che, dal 2013 al 2016, ha lavorato in Italia per un'azienda italiana, con contratto a tempo indeterminato e successivamente è stato distaccato presso una società del gruppo internazionale, nella Repubblica popolare cinese, in esecuzione di un contratto regolamentato dalla legislazione dello stato estero. Ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, l'agevolazione non spetta se al rientro non cambiano contratto e datore di lavoro rispetto al periodo del distacco. Per accedere al regime agevolato, l'impatriato deve svolgere in Italia una nuova attività lavorativa, con un contratto diverso rispetto a quello vigente prima del distacco. In questo caso, il lavoratore potrà applicare lo sconto Irpef dal periodo d'imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale. In ogni caso, l'agevolazione non applica nelle ipotesi in cui, anche in presenza di nuovo contratto e l'assunzione di un nuovo ruolo, in realtà vi è in una sostanziale situazione di continuità con la posizione lavorativa precedentemente svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio. A titolo esemplificativo, per l'Agenzia, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale: il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale; il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione; l'assenza del periodo di prova; clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuali quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo; clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della società distaccante.

—© Riproduzione riservata—



La risposta sul sito
www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

L'AIDC: DEFINIZIONE DI INTERMEDIARIO AMPIA

Elusione, segnalazioni a 360°

Segnalazione schemi elusivi, la definizione di intermediario deve essere aperta. E quanto sottolinea l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (Aidc Milano) che ha presentato una relazione di risposta alla consultazione pubblica promossa dall'Agenzia delle Entrate il 28 dicembre scorso, con riferimento alla bozza della circolare che fornisce chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione introdotti dalla direttiva Dac 6 (decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100).

La definizione di intermediario (di cui al dlgs. 21 novembre 2007, n. 231) «è meramente esemplificativa», spiegano i dottori commercialisti. Nel caso contrario, si «rischierebbe di emergere un favor nei confronti dei soggetti diversi dai professionisti abilitati». Una situazione quindi «in aperto contrasto con le finalità della direttiva e dei presidi che già incombono sui professionisti abilitati».

Inoltre, si sottolinea che «pare opportuno chiarire, con riferimento alle strutture organizzative più complesse», quale soggetto debba essere qualificato come «intermediario». Ad esempio, nel caso di associazione professionale a cui partecipano sia avvocati civili sia commercialisti e soltanto i primi prestino la propria consulenza o assistenza ad una determinata operazione oggettivamente suscit-

tibile di comunicazione, «si tratta di comprendere se sia l'associazione in quanto tale ad essere tenuta alla comunicazione, considerando che al suo interno sono presenti professionisti (i dottori commercialisti) che hanno o dovrebbero avere le sufficienti competenze per apprezzare i risvolti fiscali dell'operazione, pur non essendo stati coinvolti».

Un ulteriore aspetto che emerge dal documento presentato dall'Aidc riguarda la distinzione tra soggetti dotati di personalità giuridica e soggetti che ne sono privi. Secondo la bozza della circolare solo per «i primi la valutazione dello standard di conoscenza debba essere effettuata con riferimento alle informazioni comunemente disponibili per l'entità nel suo complesso», mentre per i secondi, ad esempio le associazioni tra professionisti, lo standard di conoscenza andrebbe «verificato in capo al soggetto che assume la responsabilità del mandato professionale nei confronti del partecipante al meccanismo transfrontaliero oggetto di notifica». Secondo i commercialisti tale interpretazione sembra suscettibile di produrre ingiustificate disparità di trattamento nei confronti di professionisti che operino nell'ambito di società tra professionisti dotate di personalità giuridica.

Matteo Rizzi

—© Riproduzione riservata—

Stabile, stretta dalla Francia

Stabile organizzazione, il consiglio di stato francese ribalta le regole. Nuovo pericolo per i giganti del web. Secondo quanto riporta Les Echos, il più alto tribunale amministrativo francese ha riconosciuto che la filiale francese di una società con sede in Irlanda (la società americana Conversant) è dotata di una «stabile organizzazione». Come numerosi multinazionali in Europa, il gruppo pubblicitario online aveva scelto di domiciliare la propria sede in Irlanda e di svolgere la propria attività in Francia attraverso una filiale, oggetto di una controversia fiscale dal 2015. Ma, come per Google nel 2017, la decisione della Corte d'appello amministrativa di Parigi era andata a favore delle società. Ora invece si è ribaltato il procedimento e l'ultimo grado di appello ha riconosciuto la stabile organizzazione nel paese per le società di Internet. Il caso di Google, legato alla stessa fattispecie, è divenuto molto celebre, tra l'altro, per l'ammontare che fisco francese richiedeva al motore di ricerca: 1,115 miliardi di euro. Google non riteneva di non dover versare la somma dato che il gruppo non disponeva di una «stabile organizzazione» in Francia. Ma l'amministrazione fiscale stimava che l'imposta sulle società pagata nel paese - circa 7 milioni di euro all'anno - fosse di gran lunga inferiore all'attività economica reale generata, in particolare da un'agenzia pubblicitaria con circa 500 dipendenti.

Matteo Rizzi

—© Riproduzione riservata—